

LV



30/16

3.1/7.5<sup>SL</sup>

Regione Autonoma della Sardegna  
Presidenza - Direzione Generale  
Servizio della Segreteria della Giunta Regionale

Prot. N. 5818

Cagliari 4 - AGO 2004

**Oggetto:** Modifica della Deliberazione della Giunta 2 agosto 1999, n. 36/39. Procedure per l'attuazione dell'art. 31 della L.R. 18 gennaio 1999, n.1, e successive modifiche e integrazioni, recante "Norma transitoria in materia di valutazione di impatto ambientale".  
Revoca della Delib.G.R. n. 28/27 del 16 giugno 2004.


**Agli Assessorati:**

**Difesa dell'Ambiente**

- Ufficio di Gabinetto
- Direzione Generale

**Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport**

- Ufficio di Gabinetto
- Direzione Generale

 Regione Autonoma della Sardegna Presidenza Ufficio di Gabinetto		
◆	18 AGO 2004	◆
PROT. N.	6331	/GAB

e, p. c. **Alla Presidenza del Consiglio Regionale**



**All'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione**

**S E D E**

Si trasmette copia della deliberazione relativa all'oggetto, adottata dalla Giunta Regionale nella seduta del **20 luglio 2004**.

**IL DIRETTORE**  
**(Dr. Ubaldo Serra)**



# Regione Autonoma della Sardegna

## Presidenza della Giunta


ESTRATTO DEL VERBALE DELLA GIUNTA REGIONALE  
DEL 20 LUGLIO 2004.

Presiede: Renato SORU e, in sua assenza, l'Assessore Pigliaru dalla deliberazione n. 30 alla deliberazione n. 32.

Sono presenti gli Assessori:

Massimo DADEA	Affari Generali, Personale e Riforma della Regione
Francesco PIGLIARU	Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio
Gianvalerio SANNA	Enti Locali, Finanze ed Urbanistica
Antonio DESSI	Difesa dell'Ambiente
Salvatoricca ADDIS	Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale
Luisanna DEPAU	Turismo, Artigianato e Commercio
Carlo MANNONI	Lavori Pubblici
Concetta RAU	Industria
Maddalena SALERNO	Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale
Elisabetta PILIA	Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Nerina DIRINDIN	Igiene e Sanità e Assistenza Sociale
Sandro BROCCIA	Trasporti

ASSISTE: IL DIRETTORE GENERALE, Avv. Gianfranco DURANTI.



**Oggetto:** Modifica della Deliberazione della Giunta 2 agosto 1999, n. 36/39. Procedure per l'attuazione dell'art. 31 della L.R. 18 gennaio 1999, n.1, e successive modifiche e integrazioni, recante "Norma transitoria in materia di valutazione di impatto ambientale".

Revoca della Delib.G.R. n. 28/27 del 16 giugno 2004.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente e l'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport riferiscono che:

- la Commissione Europea ha avviato la procedura di infrazione n. 2003/2049 ex art. 226 trattato CEE, nei confronti della Repubblica Italiana, per errata attuazione della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva n. 97/11/CE (d'ora in avanti la "direttiva"). Questa procedura di infrazione è stata attivata con riferimento alla disciplina statale di recepimento della direttiva e, conseguentemente, a quella di tutte le regioni;
- i rilievi mossi dalla Commissione Europea allo Stato Italiano riguardano, in particolare, il non corretto inserimento di tutte le categorie di opere da sottoporre alle pertinenti procedure di verifica e di VIA, così come stabilito con la direttiva, nonché gli elementi da prendere in considerazione durante le fasi istruttorie delle citate procedure.

Per le motivazioni di cui sopra, in data 8 giugno 2004, è stata trasmessa alla Giunta regionale la bozza di Deliberazione con la quale venivano recepite integralmente le disposizioni della direttiva, il cui testo è di seguito riportato:

**Oggetto:** *Modifica della Deliberazione della Giunta 2 agosto 1999, n. 36/39. Procedure per l'attuazione dell'art. 31 della L.R. 18 gennaio 1999, n.1, e successive m. e i., recante "Norma transitoria in materia di valutazione di impatto ambientale".*

*L'Assessore della Difesa dell'Ambiente e l'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport riferiscono che:*

*- con l'art. 31 della L.R. 18 gennaio 1999, n.1, modificato con la L.R. 20 aprile 2000, n. 4, art. 18, con la L.R. 5 settembre 2000, n. 17, art. 17, e con la L.R. 29 aprile 2003, n. 3, art. 20, è stato recepito in via transitoria il D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modificazioni e integrazioni (s.m.i.), recante "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale" ed è stato individuato nell'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente l'organo tecnico competente allo svolgimento dell'istruttoria in materia di valutazione di impatto ambientale;*

*- con le deliberazioni n. 36/39 del 2 agosto 1999, n. 29/9 del 4 settembre 2001 e n. 23/15 del 18 luglio 2002 la Giunta regionale specificava le procedure amministrative per la valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 5 del D.P.R. 12 aprile 1996 (V.I.A.) e per la verifica di*





## *Regione Autonoma della Sardegna*

assoggettabilità a V.I.A. di cui all'art. 10 (verifica o screening), istituendo tra l'altro un organo tecnico istruttore (O.T.I.) intersettoriale e interassessoriale;

- con il D.P.G.R. 13 gennaio 2000, n. 4 è stato istituito, presso l'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente, il Servizio Informativo Ambientale, Valutazione di Impatto Ambientale ed Educazione Ambientale, ora Servizio Informativo Ambientale Valutazione di Impatto Ambientale (S.I.V.I.A.), cui competono, tra le altre, le funzioni istruttorie amministrative sulle procedure di V.I.A..

Gli Assessori relazionanti riferiscono inoltre che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, con nota n. DSA/2004/2050 datata 29 gennaio 2004, ha comunicato che la Commissione Europea ha avviato la procedura di infrazione n. 2003/2049 ex art. 226 trattato CEE, nei confronti della Repubblica Italiana, per errata attuazione della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva n. 97/11/CE (d'ora in avanti la "direttiva"). Questa procedura di infrazione è stata attivata con riferimento alla disciplina statale di recepimento della direttiva e, conseguentemente, a quella di tutte le regioni.

La Commissione Europea formula una serie di rilievi in ordine ai seguenti argomenti:

- A. La disciplina relativa al cosiddetto "scoping", di cui all'art. 6, commi 2 e 3, del DPR 12.4.1996, è lacunosa in quanto non si prevede che, se il committente lo richiede prima di presentare una domanda di autorizzazione, venga dato un parere sulle informazioni che si devono fornire nell'elaborazione dello Studio di Impatto Ambientale (SIA).
- B. Il dimezzamento delle soglie dimensionali così come disciplinato dall'art. 1, comma 5, del DPR 12 aprile 1996 "Per i progetti di opere o di impianti ricadenti all'interno di aree naturali protette, le soglie dimensionali sono ridotte del 50%", la Commissione rileva che il criterio adottato dovrebbe essere valido non solo per le aree all'interno delle quali ricade il progetto, ma per tutte le aree che possono risentire dell'impatto dei progetti. Lo stesso meccanismo dovrebbe, inoltre, riguardare non solo le aree naturali protette dalla normativa nazionale, ma anche quelle protette in base alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, ovvero per le zone a protezione speciale (ZPS) e i proposti siti di interesse comunitario (pSIC).
- C. I criteri da utilizzare nella fissazione delle soglie dimensionali non devono limitarsi alla sola sensibilità delle aree protette, ma devono comprendere tutti quelli indicati nell'allegato III della direttiva per quanto attiene le caratteristiche dei progetti, la loro localizzazione e le caratteristiche dell'impatto potenziale.
- D. Gli elementi di verifica da utilizzare per le procedure di screening devono comprendere tutti quelli indicati nel citato allegato III della direttiva e non essere limitati ad una loro parte.
- E. Non si provvede a rendere pubblici gli esiti della procedura di screening, in contrasto con l'art. 4, comma 2, della direttiva.
- F. I progetti elencati negli allegati I, da assoggettare a procedura di VIA, e II, da assoggettare a procedura di verifica, della direttiva sono stati inclusi nei corrispondenti allegati A e B del





## *Regione Autonoma della Sardegna*


*DPR 12 aprile 1996 in maniera difforme dal dettato comunitario. In particolare, per quanto riguarda la Regione Sardegna, si rilevano le difformità di seguito indicate.*

### *Progetti elencati nell'allegato I*

- *categoria 4, relativamente agli “impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici”, si riscontra una parziale inattuazione, in quanto la legislazione statale (D.P.R. 12 aprile 1996 Allegato B, categoria 3, lett. e) stabilisce che la V.I.A. deve essere effettuata dalle Regioni solo se ricade all'interno di aree naturali protette, altrimenti viene effettuata la procedura di screening;*
- *categoria 11, si prevede la VIA obbligatoria regionale soltanto per i “sistemi di estrazione” delle acque freatiche e non anche per i “sistemi di ricarica artificiale” delle stesse;*
- *categoria 12, si constata una parziale inattuazione, in quanto non si prevede alcuna disposizione relativamente alle “opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi all'interno della stessa Regione”;*
- *categoria 17, relativamente agli “impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini...” si segnala una parziale inattuazione, in quanto il Legislatore statale (D.P.R. 12 aprile 1996 Allegato B, categoria 1, lett. c) prevede la sottoposizione di questi progetti a VIA obbligatoria regionale solo se ricadono all'interno di aree naturali protette;*
- *categoria 18, per entrambe le tipologie di impianti disciplinati, si riscontra una parziale inattuazione. In particolare, per gli “impianti destinati alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose”, il Legislatore statale prevede la VIA obbligatoria regionale solo in presenza di una determinata soglia. Per gli impianti destinati alla “fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno”, il Legislatore statale stabilisce che la VIA deve essere effettuata dalle Regioni solo per gli impianti che ricadono all'interno di aree naturali protette o con procedura di screening.*

### *Progetti elencati nell'allegato II*

- *categoria 1, lett. e), sono contemplati solo gli allevamenti di pollame e suini e non di tutti gli animali.*
- *categoria 2, lett. c), la categoria è parzialmente prevista, in quanto gli interventi di dragaggio marino non sono compresi.*
- *categoria 2, lett. d), la categoria è parzialmente prevista. In particolare per le trivellazioni geotermiche, sono contemplate solo le trivellazioni per la ricerca di risorse geotermiche e per la coltivazione delle stesse.*
- *categoria 5, lett. a) cokerie, e) impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, f) fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, o porcellane per cui non è prevista alcuna disposizione in merito.*
- *categoria 10, lett. c), non sono contemplate le piattaforme intermodali e i terminali intermodali non adibiti allo scambio di merci.*





## *Regione Autonoma della Sardegna*

- *categoria 10, lett. l), non sono ricompresi i progetti di ricarica artificiale delle acque freatiche.*
- *categorie 11, lett. i) stabilimenti di squartamento, e 12, lett. e) parchi tematici, non previste espressamente.*

*L'Assessore della Difesa dell'Ambiente e l'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport riferiscono ancora che:*

- *le procedure di scoping sono adeguatamente recepite nel quadro di riferimento regionale con la deliberazione n. 36/39 del 2 agosto 1999, allegato B (Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale) al punto 2.3;*
- *si è sempre ottemperato a pubblicare gli esiti della procedura di screening sul BURAS, in conformità a quanto previsto al punto 1.8 della Delib.G.R. n. 36/39 del 02.08.1999;*
- *il riscontro ad alcune osservazioni formulate comporta un approfondimento tecnico e una azione coordinata tra Stato e Regioni. In tal senso si sta operando tra rappresentanti del Ministero dell'Ambiente e di alcune Regioni con funzionari della Commissione. Gli argomenti in discussione riguardano quelli illustrati alle precedenti lettere B), il dimensionamento delle soglie dimensionali e C) i criteri da utilizzare nella fissazione delle soglie;*
- *per i restanti rilievi di cui ai precedenti punti D), elementi di verifica da utilizzare per le procedure di screening ed F), coerenza tra gli elenchi di opere in allegato A e B del DPCM del 1996 e quelli degli allegati I e II della direttiva, le singole amministrazioni regionali possono operare autonomamente data l'immediata applicabilità di una direttiva sufficientemente dettagliata.*

*L'Assessore della Difesa dell'Ambiente e l'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport propongono alla Giunta regionale di integrare l'allegato B della Delib.G.R. n. 36/39 del 02.08.1999 stabilendo che:*

- *sono sottoposti alle procedure di verifica e di valutazione di impatto ambientale, oltre ai progetti di cui agli allegati A e B del D.P.R. 12.04.1996 e successive modifiche e integrazioni, anche le categorie di interventi di cui ai punti 1-5 (progetti di cui all'allegato I della Direttiva 85/337/CE) e 1-8 (progetti di cui all'allegato II della Direttiva 85/337/CE) sopra elencati. Per tutto quanto non espressamente previsto dal D.P.R. 12.04.1996 e ss.mm.ii. si rinvia alle disposizioni della Direttiva 85/337 e ss.mm.ii.;*
- *la relazione sugli effetti ambientali relativa alle procedure di screening dovrà essere predisposta tenendo conto di tutti gli elementi di valutazione indicati nell'allegato III della Direttiva comunitaria n. 337/85/CE e ss.mm.ii..*

*Gli Assessori rilevano che la suddetta proposta è stata integrata e adottata in data 16 giugno 2004 stabilendo che i procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale siano chiusi con Determinazione del Direttore del Servizio Sistema Informativo Ambientale e Valutazione di*





## Regione Autonoma della Sardegna

Impatto Ambientale. La modifica in questione richiede una più circostanziata riflessione di carattere generale che tenga anche conto delle implicazioni di ordine economico e sociale.

Rilevano, inoltre, che le citate procedure di verifica e di VIA, ai sensi della normativa vigente, devono espletarsi entro i termini di 60 e 150 giorni dalla data di presentazione delle relative istanze, entro i quali devono essere resi rispettivamente i pareri di assoggettabilità alla procedura di VIA e il giudizio di compatibilità ambientale.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente e l'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport propongono che:

- resti confermata la competenza in capo alla Giunta regionale ad assumere il giudizio di compatibilità ambientale;
- sia integrato l'allegato B della Delib.G.R. n. 36/39 del 02.08.1999 stabilendo:
  - che sono sottoposti alle procedure di verifica e di valutazione di impatto ambientale, oltre ai progetti di cui agli allegati A e B del D.P.R. 12.04.1996 e successive modifiche e integrazioni, anche le categorie di interventi di cui ai punti 1-5 (progetti di cui all'allegato I della Direttiva 85/337/CE) e 1-8 (progetti di cui all'allegato II della Direttiva 85/337/CE) sopra elencati. Per tutto quanto non espressamente previsto dal D.P.R. 12.04.1996 e ss.mm.ii. si rinvia alle disposizioni della Direttiva 85/337 e ss.mm.ii.;
  - che la relazione sugli effetti ambientali relativa alle procedure di screening dovrà essere predisposta tenendo conto di tutti gli elementi di valutazione indicati nell'allegato III della Direttiva comunitaria n. 337/85/CE e ss.mm.ii..

La Giunta regionale, condividendo la proposta degli Assessori della Difesa dell'Ambiente e della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, visti i pareri favorevoli di legittimità espressi dai competenti Direttori Generali

### DELIBERA

in conformità, revocando, nel contempo, la propria precedente deliberazione n. 28/27 del 16.6.2004.

**Letto, confermato e sottoscritto**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**F.to Duranti**



**IL PRESIDENTE**

**F.to Soru**